

606.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Rapporti di fidejussione tra pubbliche amministrazioni e società assicuratrici) .....	9
Missioni valedoli nella seduta del 19 ottobre 1999 .....	3	(Sezione 3 – Disomogeneità degli sgravi fiscali e contributivi per le imprese operanti al nord ed al sud del paese) .....	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 – Sostenibilità ambientale del progetto di estrazione di salgemma e Scanzano Jonico - Matera) .....	13
Corte dei conti (Trasmissione di documento) .	4	(Sezione 5 – Diffusione dei dati Istat per l'adeguamento dei contratti di locazione al costo della vita) .....	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 6 – Estensione alle autostrade del sud del programma radiofonico Isoradio) .	15
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	5	(Sezione 7 – Stato della ricostruzione nelle zone della Basilicata e della Campania colpite dai terremoti del 1980 e del 1981) .....	15
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .....	5	<b>Documento XXVII, n. 5</b> .....	17
Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2000 (Trasmissione dalla seconda sezione) .....	5	(Sezione 1 – Risoluzione) .....	17
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	5	<b>Proposta di legge (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 4836-B</b> .....	19
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 1 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	19
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	6		
(Sezione 1 – Interventi dell'Italia per la soluzione della crisi a Timor Est) .....	6		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di inchiesta parlamentare (doc. XXII, nn. 50-51-52-53-54)</b> .....	20	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	26
(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	20	(Sezione 3 — Articolo 3) .....	26
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	21	<b>Disegno di legge S. 2861 (approvato dal Senato) n. 4769</b> .....	27
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	21	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	27
(Sezione 4 — Articolo 4) .....	21	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	27
(Sezione 5 — Articolo 5) .....	22	(Sezione 3 — Articolo 3) .....	27
(Sezione 6 — Articolo 6) .....	22	<b>Disegno di legge S. 3218 (approvato dal Senato) n. 5298</b> .....	28
<b>Disegno di legge n. 5027</b> .....	23	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	28
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	23	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	28
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	23	(Sezione 3 — Articolo 3) .....	28
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	23	<b>Disegno di legge S. 3849 (approvato dal Senato) n. 6104</b> .....	29
(Sezione 4 — Articolo 4) .....	23	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	29
<b>Disegno di legge n. 5042</b> .....	24	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	29
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	24	(Sezione 3 — Articolo 3) .....	29
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	24	<b>Proposta di modificazione degli articoli 13, 14, 135-bis e 153-ter del regolamento (doc. II, n. 36, e allegato)</b> .....	30
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	24	(Sezione 1 — Modifica proposta) .....	30
<b>Disegno di legge S. 3331 (approvato dal Senato) n. 5447</b> .....	25	(Sezione 2 — Proposte di principi e criteri direttivi) .....	31
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	25		
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	25		
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	25		
<b>Disegno di legge S. 3546 (approvato dal Senato) n. 5454</b> .....	26		
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	26		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 19 ottobre 1999.**

Angelini, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Li Calzi, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Occhionero, Olivo, Polenta, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Stradella, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Li Calzi, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Polenta, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 18 ottobre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ACIERNO: « Modifica all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di oneri contributivi delle scuole private e legalmente riconosciute » (6463);

PAISSAN: « Disposizioni in materia di tutela dei soggetti deboli vittime della microcriminalità » (6464).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 18 ottobre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

PAISSAN: « Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di eguaglianza fra i sessi nell'accesso alle cariche pubbliche » (6465).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PISAPIA: « Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale » (5509) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III, IV, V, VII, XI, XII, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Istituzione del difensore civico nazionale per la tutela dei diritti dei militari di leva » (6440) *Parere delle Commissioni II, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI;*

CESETTI: « Istituzione della provincia di Fermo » (6447) *Parere delle Commissioni II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*II Commissione (Giustizia):*

« Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati » (6333) *Parere delle Commissioni I, V, VI, IX, X e XIV.*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):*

VOLONTÈ: « Norme in materia di cumulo dei trattamenti di quiescenza con assegni vitalizi » (6356) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TARADASH ed altri: « Modifica all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di trattamento previdenziale dei cittadini chiamati all'esercizio di funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali » (6366) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive » (6373) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge, già assegnata alla V Commissione permanente (Bilancio), è deferita, in sede referente, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che ne ha fatto richiesta, per consentirne l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con le proposte di legge nn. 4717, 4382, 5987, vertenti sulla stessa materia:

DI NARDO: « Interventi a favore del comune di Pietrelcina » (4762) *Parere delle Commissioni I e V.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 14 ottobre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle sementi elette (E.N.S.E.) per gli esercizi dal 1996 al 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 222).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 la relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2000.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1999, sarà stampata e distribuita.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 14 ottobre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione PEZZONI ed altri n. 7-00755, modificata e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 29 giugno 1999 e alla risoluzione in Assemblea PEZZONI ed altri n. 6-00101, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 7 luglio 1999, concernenti la questione curda e i rapporti tra l'Italia e la Turchia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.**

Il ministro delle comunicazioni con lettera in data 14 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, la relazione sull'andamento del processo di trasformazione dell'Ente poste italiane riferita all'anno 1998 (doc. CXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 ottobre 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Faenza (Ravenna), Lambrugo (Como) e di Patriolo (Macerata).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 15 ottobre 1999, il deputato Edouard BALLAMAN ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Udine, n. 2013/97 R.G.N.R. — n. 491/98 R.G.G.I.P.) per fatti

che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

#### **Trasmissione dalla seconda sezione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2000.**

In data 18 ottobre 1999 è pervenuta alla Presidenza della Camera la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2000 (doc. XIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 18 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale relativo al riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima. Alla richiesta sono allegati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti interessati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 novembre 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Interventi dell'Italia per la soluzione della crisi a Timor Est)***A) Interpellanza e interrogazioni:**

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

il territorio di Timor orientale è occupato militarmente dall'Indonesia dal 1975; l'Onu e la Comunità internazionale considerano tale territorio ancora colonia portoghese;

il Governo indonesiano ha ratificato la decisione di indire per l'8 agosto 1999 un *referendum*, con il quale decidere l'autonomia di Timor orientale all'interno dell'Indonesia o la sua indipendenza come nuovo Stato sovrano;

il Timor orientale ha visto, negli ultimi 25 anni, una sanguinosa guerra civile, che ha provocato 350 mila vittime su una popolazione attuale di 700 mila abitanti;

recentemente si sono riaccesi scontri tra civili e milizie pro-indipendentisti e pro-indonesiani;

mentre continuano i negoziati tra Indonesia e Portogallo, rimane agli arresti domiciliari il *leader* dell'opposizione timorese, Xanana Gusmao, situazione, questa, che crea un serio ostacolo alla possibilità che la campagna elettorale per il *referendum* possa essere condotta in modo corretto e libero;

secondo quanto stabilito dalle autorità indonesiane, saranno ammessi osservatori internazionali prima e durante il *referendum*;

l'Italia ha la possibilità di inviare, oltre agli osservatori scelti e finanziati dalla Commissione europea, un numero ulteriore di osservatori scelti e finanziati direttamente dal Governo italiano –:

se e quali iniziative il Governo intenda prendere a livello italiano ed europeo, al fine di trattare con la massima urgenza il tema dell'invio di osservatori, che garantiscano un'adeguata copertura del territorio;

se e quali azioni il Governo italiano intenda prendere sul piano bilaterale e non europeo, al fine di chiedere la libertà del *leader* indipendentista Xanana Gusmao nel più breve termine possibile al fine di garantire una giusta campagna in preparazione al *referendum*.

(2-01811)

« Fei ».

(20 maggio 1999)

SELVA, MORSELLI, TREMAGLIA, ZACCHERA, TRANTINO, AMORUSO e RALLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

a Timor est si fa di giorno in giorno più grave il bilancio dei massacri compiuti

contro i sostenitori dell'indipendenza del paese sancita dal recente *referendum*;

l'azione condotta dai militari dell'esercito di Giacarta e dalle milizie filo-indonesiane è una vera e propria « pulizia etnica » tendente a cancellare ogni spinta indipendentistica;

le violenze sono particolarmente accanite nei confronti degli esponenti cattolici — vescovi, preti e semplici fedeli — che sono stati assassinati anche all'interno delle chiese oppure hanno dovuto scegliere in massa la via dell'esilio; fra le ultime vittime, il padre del *leader* della resistenza Gusmao e il responsabile della Caritas, Barreto;

il Governo indonesiano ha respinto ogni invito ad accettare una forza di pace internazionale con il compito di mettere la situazione sotto controllo;

l'ONU fino a questo momento non ha deciso alcuna iniziativa e gli Stati Uniti sembrano contrari a fare pressioni sull'Indonesia alla quale risale la responsabilità dell'attuale gravissimo stato di cose;

la mancata reazione degli organismi internazionali ha reso la crisi ancora più pesante e ha consentito ai responsabili degli eccidi, sicuri dell'impunità, di agire indisturbati e di continuare a terrorizzare la popolazione —:

quale posizione concreta, in aggiunta alle generiche dichiarazioni di principio, il Governo intenda assumere per far cessare le violenze e chiedere l'intervento immediato di una forza internazionale e in particolare delle Nazioni Unite;

quali passi ritenga di dover intraprendere per ottenere dal Governo indonesiano il ritiro dei propri militari da Timor est e la garanzia del rispetto dei diritti umani, civili e politici della popolazione del territorio. (3-04209)

(10 settembre 1999)

SORO e GIOVANNI BIANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

con il *referendum* del 31 agosto 1999 una larga maggioranza dei votanti (il 78 per cento) si è pronunciata a favore dell'indipendenza di Timor est;

dopo la proclamazione dei risultati si è scatenata una violenta reazione da parte dei gruppi paramilitari contrari all'indipendenza, di fronte alla quale le forze armate e la polizia indonesiana sembrano avere assunto un atteggiamento passivo e in alcuni casi complice;

fonti Onu parlano di 20.000 morti e di 200.000 profughi; in particolare, la furia delle milizie filoindonesiane si accanisce contro i cattolici, come testimoniano l'uccisione del presidente della Caritas locale insieme ai suoi 40 collaboratori e l'assassinio di sei suore canossiane;

mentre il Vaticano sollecita l'intervento dei caschi blu, le diplomazie sembrano inermi di fronte alle stragi e l'Onu ha addirittura deciso di evacuare la missione Unamet, lasciando migliaia di persone alla mercé delle bande paramilitari —:

se il Governo intenda attivarsi presso la comunità internazionale e presso l'Onu affinché al più presto siano decisi gli strumenti per porre fine a questa tragedia nel rispetto del risultato del *referendum* per l'indipendenza. (3-04230)

(15 settembre 1999)

ZACCHERA e SELVA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

già in passato l'interrogante ha avuto modo di richiamare l'attenzione del Governo sui rapporti intercorrenti tra nazioni a governo musulmano e comunità cristiane e cattoliche locali contro le quali sono state commesse discriminazioni od atrocità;

il Governo, come nel caso del Sudan, dell'Egitto e delle nazioni centro-africane e sahariane, ebbe ad assicurare un suo intervento di pressione diplomatica affinché ovunque siano osservate le norme di una

pacifica convivenza internazionale che assicurino libertà di religione e di culto per tutte le confessioni;

allo stesso modo, più volte in commissione esteri si è parlato dei purtroppo innumerevoli scenari internazionali dove la discriminazione e l'odio religioso sono uno dei fattori scatenanti dei conflitti o dove — come in Tibet — l'espressione religiosa venga di fatto limitata o compromessa;

è all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale la crisi scatenatasi a Timor Est per le violenze perpetrate da estremisti islamici che, più o meno tollerati quando non appoggiati dallo stesso Governo indonesiano, si sono resi responsabili di innumerevoli eccidi e vere e proprie persecuzioni religiose a carico di cristiani e segnatamente dei cattolici, anche con violenze e soprusi non solo verso i fedeli, ma pure verso autorità ecclesiastiche di quelle località;

una volta di più le Nazioni Unite — che pur erano riuscite ad assicurare a Timor est lo svolgimento di un *referendum* sicuramente esemplificativo sulle opinioni della gran parte della popolazione, dopo oltre due decenni di inenarrabili persecuzioni da parte degli occupanti indonesiani — non sembrano in grado di intervenire con tempestività per riportare l'ordine ed imporre il rispetto dei risultati del *referendum* —:

quali iniziative abbia intrapreso od intenda intraprendere il Governo italiano in merito alla crisi di Timor est, quali istruzioni abbia dato al nostro ambasciatore a Giacarta, quale posizione abbia tenuto in seno alle Nazioni Unite e, nello specifico, se risultino coinvolti nelle violenze cittadini italiani ed, in questo caso, se sia stata loro assicurata la dovuta sicurezza;

più in particolare, se non ritenga il Governo — pur essendo l'Italia uno stato non confessionale — che si debba, anche a livello di Unione europea, prendere decise prese di posizione, sia di carattere politico

che economico, verso chi — come nel caso dell'Indonesia, ma non solo — scientemente permetta od appoggi persecuzioni di carattere religioso;

infine, se non ritenga il Governo di dover riferire in Commissione sullo stato dei rapporti religiosi in atto con gli stati a maggioranza islamica sia del bacino del Mediterraneo che dell'Asia, tenuto anche conto dell'attività assistenziale (prima ancora che di apostolato) svolta da migliaia di cittadini italiani all'estero, religiosi e volontari, anche nelle nazioni oggetto di attuali persecuzioni religiose. (3-04452)

(15 ottobre 1999)

(ex 5-06592 del 10 settembre 1999)

DE CESARIS, MANTOVANI, VOGLINO, GIOVANNI BIANCHI e PEZZONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della crisi finanziaria indonesiana si è giunti, nel maggio del 1998, alla sostituzione di Suharto quale presidente della Repubblica indonesiana;

è stato garantito per il prossimo mese di giugno 1999 lo svolgimento di elezioni per arrivare a un nuovo Parlamento per favorire una democratizzazione reale del Paese;

la nuova *leadership* indonesiana si è impegnata a risolvere il problema di Timor est;

l'invasione e l'annessione della ex colonia portoghese sono avvenute senza aver mai ottenuto il riconoscimento internazionale e sono state più volte condannate dall'Onu;

a seguito di sistematiche violazioni dei diritti umani, il Governo indonesiano è stato più volte condannato dalla commissione dell'Onu;

diverse risoluzioni del Parlamento europeo hanno chiesto l'avvio di una fase negoziale e di un processo di pace;

monsignor Carlos Felipe Ximenes Belo, amministratore apostolico di Dili, capitale di Timor est e il dottor Josè Ramos Horta, portavoce della resistenza, sono stati insigniti del premio nobel per la pace nel 1996;

è stata riconosciuta da parte del Governo indonesiano la volontà di avviare un processo di pace affinché il popolo timorese possa essere consultato sull'indipendenza, sulla base dell'accordo siglato tra i Ministri degli esteri indonesiano e portoghese;

la data e le modalità della consultazione saranno fissate nel prossimo incontro previsto per il 21 aprile 1999;

malgrado l'avvio di questo processo, la situazione a Timor est rimane particolarmente tesa;

fonti della resistenza timorese denunciano che l'esercito indonesiano ha armato e finanziato alcune migliaia di miliziani, mantenendo inalterata la propria presenza nel territorio;

si sono verificati molti episodi gravemente intimidatori, con il supporto dell'esercito di occupazione. In particolare, si denuncia che lunedì 5 aprile 1999, nel villaggio di Liquica, si sono registrate 17 vittime e numerosi feriti a seguito di un attacco di squadre paramilitari;

il *leader* della resistenza timorese ha annunciato che i guerriglieri riprenderanno le operazioni militari con lo scopo di proteggere la popolazione;

a pochi giorni dal prossimo vertice luso-indonesiano la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi —:

se non intenda esprimere la preoccupazione e la condanna del Governo italiano di ogni tentativo volto a sabotare il processo di pace in Timor est;

se non intenda proporre l'invio nella ex colonia portoghese di osservatori delle Nazioni Unite per garantire il regolare svolgimento della consultazione popolare;

se non intenda sostenere la posizione del Governo portoghese nella richiesta di una completa smilitarizzazione dell'isola e della piena attuazione degli accordi raggiunti nella sede delle Nazioni Unite;

se non ritenga necessario garantire il pieno rispetto delle disposizioni che vietano l'esportazione di armi in Stati, quali l'Indonesia, che violano i diritti umani e occupano militarmente altri Paesi;

se non ritenga opportuno inviare aiuti umanitari per fronteggiare la drammatica situazione socio-sanitaria a Timor est, resa ancora più drammatica dall'abbandono del territorio da parte del personale medico indonesiano, nonché coinvolgere le organizzazioni non governative italiane in interventi mirati a superare l'emergenza e la successiva, e quantomai auspicabile, fase di ricostruzione del Paese. (3-04455)

(18 ottobre 1999)

(ex 5-06131 del 14 aprile 1999)

**(Sezione 2 – Rapporti di fidejussione tra pubbliche amministrazioni e società assicuratrici)**

**B) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

nel 1986 il comune di Grugliasco compilò un piano particolareggiato, attuativo del Piano regolatore generale comunale, successivamente modificato nel 1988 sulla base di una proposta redatta direttamente dagli operatori privati interessati alla realizzazione dell'intervento; in attuazione di tale piano nel primo semestre del 1989 furono rilasciate alla società Galileo le concessioni edilizie con cui veniva dato avvio alla realizzazione di un insediamento commerciale; seguirono poi alcune varianti che prevedevano - in particolare la n. 41 del 1992 - un importante incremento sia in termini di superfici che di volumi dell'edificabilità;

la delibera della giunta regionale n. 78 - 40353 della regione Piemonte annullò parzialmente il piano particolareggiato afferente l'area su cui sorgeva il centro commerciale, avendo individuato un eccesso di volumetria imputabile ad una erronea applicazione degli indici di cubatura ed al mancato computo delle vaste superfici delle gallerie e piazze commerciali oltre che dei vani tecnici;

il comune di Grugliasco recepì l'annullamento e provvide immediatamente a sospendere i lavori ancora in corso presso l'insediamento commerciale (finitura della parte destinata ad albergo);

gli operatori commerciali [Tre.ma, Euromercato (e sue consociate), Ikea] e i costruttori (Galileo) ricorsero al Tar che respinse l'istanza (sentenza n. 448/1996, 8 maggio); seguì analogo ricorso al Consiglio di Stato che in data 21 ottobre 1997 respinse gli appelli e confermò le sentenze impugnate;

nel frattempo la Standa, mandataria dei soggetti operanti nell'ambito dell'insediamento commerciale, presentò istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994; il comune adottò un provvedimento di determinazione del conguaglio dell'oblazione pari a 21 miliardi circa; gli operatori ricorsero al Tar Lazio, che respinse l'istanza di sospensione e determinò in 1/3 del totale la somma da pagarsi in attesa del giudizio di merito, successivo alla sentenza del Consiglio di Stato;

la pubblica amministrazione, nell'intento di fare finalmente chiarezza sulle modalità del calcolo dell'oblazione, pose il quesito al ministero dei lavori pubblici — dipartimento di controllo del territorio — che rispose con un comunicato, secondo il quale la « nota 1 » della tabella degli importi dell'oblazione di cui alla legge n. 47 del 1985, modificata dalla legge n. 724 del 1994, non era applicabile al caso di specie; non specificava poi quale altra via seguire, tanto da portare alla necessità di una richiesta di ulteriori approfondimenti in

merito, trasmessa al ministero il 30 luglio 1998 e rimasta ad oggi senza risposta;

sulla base del parere ministeriale, gli operatori proposero al Tar Lazio istanza di riesame della precedente sentenza; la discussione avvenne il 31 luglio 1997, con esito negativo per i ricorrenti; la situazione restò immutata;

parallelamente, l'amministrazione comunale formulò una richiesta di conguaglio della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione dei manufatti, sulla base di un ricalcolo dello stesso redatto da una terna peritale nominata all'uopo; il conguaglio ammontava a circa 10 miliardi di lire, comprensive di sanzioni, interessi legali e rivalutazione monetaria. Ovviamente gli operatori privati presentarono ricorso, questa volta al Tar Lazio, che ha sollevato questione alla Corte costituzionale perché si esprima in merito alla competenza territoriale dell'organo di giustizia amministrativa;

la prima delle convenzioni stipulate fra comune di Grugliasco e Galileo s.r.l. stabilì le opere di urbanizzazione a corredo, che devono essere eseguite a prescindere dal costo effettivo e in tempi dati riportati nella convenzione medesima;

la seconda convenzione aggiunse all'oggetto contrattuale la possibilità di utilizzare una parte della superficie da realizzare quale superficie commerciale; in sostanza la « scatola » restava la stessa, ma aumentano all'interno le superfici commerciali; inoltre si stabilivano nuove ulteriori opere di urbanizzazione a corredo e i tempi per la realizzazione delle stesse;

la terza convenzione stabilì la possibilità di eseguire opere sostitutive computate a misura;

a fronte del valore delle opere previste nelle tre convenzioni, stimato in lire 19.300.000.000, sono state eseguite opere per un totale di lire 13.150.000.000; restavano da eseguire opere per un importo pari a lire 6.950.000 che, aggiornato, assommava a lire 8.500.000.000 circa: que-

sto a fronte di un'opera ormai completamente funzionante da oltre quattro anni;

pertanto, riguardo le opere di urbanizzazione previste dalle suddette convenzioni, si rileva quanto segue:

a) in data 4 novembre 1988 la Galileo s.r.l. ed il comune di Grugliasco stipulavano la prima convenzione urbanistica. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni la Galileo s.r.l., come previsto dalle leggi in materia, stipulava le polizze fidejussorie, cauzioni a garanzia degli obblighi ed oneri, di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10 con la compagnia Unipol. Alla prima ne seguivano altre, ciascuna in relazione alle successive concessioni edilizie (polizza n. 8351224, n. 16980614, n. 16980653), tutte accese presso la medesima compagnia assicuratrice;

b) a seguito dell'inadempienza della Galileo s.r.l. degli obblighi assunti, l'amministrazione comunale, con deliberazione n. 426 del 5 novembre 1998, procedeva all'incameramento dell'importo di lire 3.751.722.590 (relativo a opere di urbanizzazione previste nella convenzione e mai eseguite);

c) a fronte della disponibilità della Galileo s.r.l. a riprendere i lavori di urbanizzazione, con deliberazione n. 540 del 5 agosto 1997, il sub-commissario prefettizio (che svolgeva le funzioni di sindaco e consiglio comunale) sospendeva fino al 30 settembre 1997 la procedura di incameramento delle cauzioni;

d) la Galileo avviava il cantiere di costruzione di una delle strade d'accesso al centro commerciale, corso Tirreno, e sospende subito dopo i lavori (i cantieri aperti sono stati causa di incidenti automobilistici). Scaduta la data del 30 settembre 1997, la nuova amministrazione comunale, insediatasi nel frattempo a seguito delle elezioni amministrative del 16 novembre 1997, decideva di riavviare la procedura di incameramento delle cauzioni (delibera giunta comunale n. 122 del 31 marzo 1998);

e) la Unipol, con lettera del 7 luglio 1998 respingeva le richieste del comune di pagamento delle polizze, adducendo che l'annullamento parziale del piano particolareggiato operato dalle regione Piemonte e recepito dal comune di Grugliasco, aveva travolto le convenzioni urbanistiche successive a cui attingevano le polizze; in realtà la deliberazione della giunta regionale aveva disposto l'annullamento parziale del piano particolareggiato limitatamente alle quantità edificabili eccedenti le previsioni del Piano regolatore generale comunale. Il piano particolareggiato rimaneva pertanto valido per la parte di cubatura edificatoria non eccedente quella prevista dal suddetto piano particolareggiato; rimanevano conseguentemente operanti le convenzioni urbanistiche stipulate e le polizze contratte a garanzia degli impegni assunti;

f) poiché la Galileo s.r.l. aveva già realizzato integralmente la cubatura originariamente prevista nel piano particolareggiato, aveva pertanto presentato domanda di condono edilizio per la parte che, secondo la delibera regionale richiamata, era risultata eccedente; non aveva però ultimato tutte le opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni stipulate, tant'è che presentava domanda di condono edilizio per le opere realizzate in eccedenza;

g) il comune di Grugliasco richiedeva l'incameramento delle polizze così come precisato dall'articolo 7 delle condizioni generali di assicurazione di cui le polizze suddette e, a fronte dell'illegittimo rifiuto da parte della Unipol s.p.a. di corrispondere il pagamento di un ammontare pari all'importo delle opere che la Galileo s.r.l. non ha realizzato in conformità della convenzione, si vedeva costretto ad adire alla magistratura. A maggiore chiarimento, l'articolo 7 delle condizioni generali, sottoscritto da tutte le parti, recitava testualmente: « Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla società (Unipol Assicurazioni) entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del co-

mune garantito, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, la società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso »;

la situazione venutasi a determinare ed evidenziata in premessa pone alcuni problemi di carattere generale che potrebbero richiedere l'attenzione di misure legislative atte a garantire meglio l'efficacia dell'operato della pubblica amministrazione. Infatti:

le resistenze opposte dalla Unipol Assicurazioni hanno dilatato i tempi di realizzazione in economia di opere che il concessionario avrebbe dovuto eseguire secondo modalità e tempi certi, addirittura definiti dalle convenzioni stipulate. La pubblica amministrazione subisce un danno evidente;

le società assicuratrici che operano nel ramo ne hanno anch'esse un danno perché è evidente che, essendo facoltà della pubblica amministrazione richiedere l'accensione di polizze bancarie (che prevedono il versamento dell'intera cifra garantita), l'insolvenza della Unipol incoraggia la fuga dalle polizze assicurative, ritenute non più sicure dal punto di vista dell'esigibilità;

i soggetti concessionari di opere pubbliche per le quali è prevista l'accensione di una polizza fidejussoria risultano anch'essi danneggiati in quanto, qualora la pubblica amministrazione si risolvesse a pretendere polizze bancarie, aumenterebbe il costo degli oneri che debbono sopportare per garantire la regolare esecuzione delle opere concesse o appaltate —:

se il Governo intenda condurre un'indagine per accertare il numero di contenziosi aperti tra la pubblica amministrazione e le società assicuratrici in ordine al rispetto degli impegni contrattuali fidejussori e se intenda adottare misure di ca-

rattere generale per tutelare i diritti delle pubbliche amministrazioni a fronte di impegni disattesi dalle società assicuratrici, comprensivi della revoca all'autorizzazione ad operare nel ramo;

se, nel caso evidenziato, non si intendano attivare gli organi di vigilanza perché accertino i motivi del mancato rispetto contrattuale da parte della società Unipol Assicurazioni.

(2-01760) « Gardiol, Paissan, Galletti, Pecoraro Scanio, De Benetti, Procacci, Leccese, Turrone, Dalla Chiesa ».

(19 aprile 1999)

**(Sezione 3 - Disomogeneità degli sgravi fiscali e contributivi per le imprese operanti al nord ed al sud del paese)**

### C) Interrogazione:

RODEGHIERO e MICHIELON. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

all'interno del tessuto economico delle medie-piccole imprese rivestono un ruolo chiave i cosiddetti « contoterzisti », cioè imprese normalmente di dimensioni piccole o medio-piccole che lavorano dietro commessa di altre imprese di grandi dimensioni. Queste ultime spesso licenziatricie di marchi famosi attuano una razionale forma di decentramento produttivo al fine di massimizzare i profitti e di alleggerire la propria struttura di costi fissi e variabili in una logica economica che mira al rapido adeguamento alle esigenze/opportunità del mercato;

in conseguenza della scelta di « fare fuori » invece che « fare dentro » attuata dalle grandi imprese si è costituita una miriade di imprese « satellite » che orbitano attorno alla committente. Segue che i destini economici dei « terzisti » sono

legati a doppio filo alle scelte ed ai calcoli di convenienza aziendale attuati dal committente il quale decide a chi assegnare le commesse secondo criteri rigorosamente economici cioè razionali;

la realtà economica fondata sulla piccola e media impresa, spesso a carattere familiare-artigianale, affonda le sue radici in una tradizione consolidata, radicata al nord. Gli *standards* qualitativi sono eccelsi, apprezzatissimi e riconosciuti in tutto il mondo;

a parità di qualità la grande impresa decide di assegnare il lavoro laddove ottiene condizioni economiche-finanziarie migliori;

politiche di Governo annose con svariati provvedimenti legislativi (vedasi legge 6 marzo 1978, n. 218, rinnovata con successivi decreti, e disegno di legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151) sgravano tuttora le imprese del sud di oneri fiscali e contributivi che, se in un primo momento hanno, come era doveroso, agevolato l'iniziativa economica imprenditoriale al fine di creare nuova ricchezza e prosperità, adesso costituiscono autentiche rendite di posizione che impediscono il libero e leale svolgimento della concorrenzialità sul mercato. Tale distorsione del principio della libera concorrenza va, in primo luogo, a diretto danno di quelle imprese che invece non godono di alcuno sgravio fiscale e contributivo concesso dal Governo e, in secondo luogo, indirettamente danneggia e impoverisce l'intera economia nazionale che, anziché aumentare la propria ricchezza in conseguenza di nuove intraprese, subisce un semplice trasferimento di ricchezza (nella migliore delle ipotesi) da nord a sud senza alcun saldo attivo;

una serie di imprese ubicate al nord sono state costrette al tracollo fallimentare perché non più in grado di sostenere la sleale concorrenza di chi al sud può praticare prezzi più bassi con la complicità dello Stato. Per tutte si cita, quale caso esemplare, l'impresa artigiana del signor Baesse Luigi di San Donà di Piave (Vene-

zia) che insieme ai suoi due figli ha creato una impresa di prestazione di manodopera per la produzione di capi di abbigliamento per conto terzi committenti con l'impiego di diciotto addetti, condannato, con sentenza del tribunale di Venezia del 27 gennaio 1994, al fallimento —:

se non ritengano opportuno dare adeguata informativa al garante della concorrenza e del mercato di tale distorsione di mercato che, ancorché contraria alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato previste nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, risulta incompatibile con le direttive emanate dalla commissione europea in materia di libera concorrenza;

per quanto tempo ancora le imprese proditoriamente svantaggiate debbano dichiarare «fallimento» in seguito a provvedimenti legislativi che adottano due pesi e due misure in un Paese quale l'Italia, non solo diversificato di fatto ma anche di diritto;

se siano al corrente di cause intentate per risarcimento dei danni morali e materiali contro lo Stato da imprenditori del nord falliti (come il succitato signor Baesse) in quanto insolventi nei confronti dell'Inps per non essere stati in grado di ottemperare ai versamenti di quegli stessi contributi previdenziali che al sud gli imprenditori, ironia e paradosso, sono esentati in forza di legge dal versare. (3-02386)

(19 maggio 1998)

**(Sezione 4 — Sostenibilità ambientale del progetto di estrazione di salgemma a Scanzano Jonico — Matera)**

**D) Interrogazione:**

DOMENICO IZZO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Scanzano Jonico (Matera) è stato individuato, alla profondità di circa 700 metri, un giacimento di sal-

gemma per il cui sfruttamento la Sorim, negli anni settanta, ha ottenuto la concessione, rinnovata nel 1991, dal corpo delle miniere di Napoli;

il progetto industriale non evidenzia l'uso che si intende fare delle caverne risultanti dal procedimento di idrodissoluzione del sale, mentre è noto che tali cavità vengono adibite allo stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi o gassosi oltre che di scorie radioattive come è stato affermato nel convegno dell'Assomineraria svoltosi a Frascati dal 7 al 10 ottobre 1998;

tale progetto è fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale [guidata da tale Mario Altieri già inquisito ed arrestato, su ordine di cattura della procura di Rimini, per traffico di rifiuti pericolosi e — peraltro — già condannato in via definitiva a 17 mesi di reclusione e a un milione di multa per truffa in danno della regione Basilicata per corsi di formazione professionale « fantasma » gestiti dalla società Abl di Balvano (Potenza)], tanto che, dopo il rigetto da parte della prefettura di Matera della procedura espropriativa delle aree interessate richiesto dalla Sorim, l'amministrazione di Scanzano ha approvato, con una procedura frettolosa e perciò viziata, un Piano di insediamento produttivo estrattivo che le consente di procedere, come ha immediatamente fatto, alla espropriazione delle aree da assegnare alla nominata società concessionaria;

l'iniziativa della Sorim — allocata al centro del Metapontino ove, unitamente ad un patrimonio archeologico e culturale (Magna Grecia, Sassi e chiese rupestri di Matera), esiste un'area agricola perfettamente integra, con una naturale vocazione alle colture ortofrutticole precoci e di pregio, integrata con una serie di piccole attività produttive non inquinanti e con un promettente sviluppo turistico della costa jonica, una delle più pulite d'Europa tanto da meritare la bandiera blu — non necessiterebbe, per esplicita e formale valutazione contenuta nella deliberazione istituitiva del suddetto PIP (Piano di insedia-

mento produttivo estrattivo), della valutazione di impatto ambientale —:

quali iniziative intendano assumere per verificare, al di là delle frettolose e superficiali determinazioni dell'amministrazione comunale di Scanzano Jonico, la effettiva compatibilità territoriale e sostenibilità ambientale del progetto di estrazione del salgemma;

quali reali e verificabili garanzie si possano ottenere in merito ad un uso non impattante delle caverne risultanti dall'idrodissoluzione del sale;

quali verifiche di ordine geologico ed ambientale siano state realizzate dal Corpo delle miniere di Napoli prima di concedere l'autorizzazione all'estrazione del minerale;

se non sia utile ed opportuno un intervento del Governo centrale, stante il difetto di competenze del Governo regionale in materia mineraria, volto a determinare una moratoria dell'attività estrattiva fino a quando non fossero sufficientemente chiariti tutti gli aspetti di garanzia per il territorio e le popolazioni. (3-03265)

(19 gennaio 1999)

**(Sezione 5 — Diffusione dei dati Istat per l'adeguamento dei contratti di locazione al costo della vita)**

**E) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non risulta abrogato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante nuove disposizioni in tema di locazioni ad uso abitativo;

la *Gazzetta Ufficiale*, dopo i comunicati Istat sul costo della vita pubblicati sul n. 7 dell'11 gennaio 1998 e relativi al dicembre 1998, non ha più pubblicato altri analoghi dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1999;

locatori e conduttori di fabbricati urbani si sono trovati in difficoltà anche ai fini di adempiere all'onere della registrazione dei rinnovi dei contratti di locazione per l'impossibilità di calcolo degli incrementi di canone;

il danno maggiore è stato a carico dei concedenti in locazione impediti a comunicare ai conduttori, eventuali incrementi di pigione frattanto maturati in base all'aumento del costo della vita, assai contenuto rispetto al passato, ma pur sempre presente in Italia —:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti;

se il Governo ritenga che la normativa sopravvenuta abbia esentato l'Istat dagli adempimenti in questione o sia tuttora cogente.

(2-01711)

« Garra ».

(17 marzo 1999)

**(Sezione 6 – Estensione alle autostrade del sud del programma radiofonico Isoradio)**

**F) Interrogazione:**

MISURACA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Isoradio, un programma radiofonico in diretta varato il 23 dicembre 1989 e nato dalla collaborazione tra la Rai e la società Autostrade, fornisce a tutti gli automobilisti autostradali continue informazioni su viabilità, condizioni meteorologiche, cantieri, comunicazioni di emergenza, evoluzione del traffico (e permette, quindi, di conoscere i rallentamenti, la formazione e lo scioglimento di code, di scegliere i percorsi alternativi, consentendo, in sostanza, di condurre il proprio viaggio nel migliore dei modi);

Isoradio va in onda tutti i giorni, articolandosi su moduli orari flessibili, al fine di adattarsi a particolari situazioni di traffico;

il sistema di diffusione del programma si sviluppa attraverso l'uso di una rete in fibra ottica collocata lungo il tracciato dell'autostrada che consente, pertanto, anche l'ascolto in galleria e copre circa 1.600 chilometri di autostrada;

il servizio è attivo sino all'altezza di Salerno e da quel punto funziona, discontinuamente, solo in alcuni tratti limitrofi;

per tali motivi la parte sud-continentale del Paese e la Sicilia sono escluse da un servizio continuo di rilevante valore per gli utenti della strada e tale condizione penalizza il processo di sviluppo di quelle zone;

sino ad ora l'attivazione del servizio Isoradio in ulteriori tratti autostradali è avvenuta solo grazie alla sensibilità della Rai verso gli utenti —:

se non ritenga di attivarsi tempestivamente per consentire l'estensione a tutte le autostrade del sud del programma radiofonico Isoradio, fornendo, con ciò, un servizio di grande valore agli automobilisti e ristabilendo, nello specifico, condizioni di equità tra le varie zone del Paese.

(3-03557)

(9 marzo 1999)

**(Sezione 7 – Stato della ricostruzione nelle zone della Basilicata e della Campania colpite dai terremoti del 1980 e del 1981)**

**G) Interrogazioni:**

BOCCIA e DE SIMONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1988, n. 483 prevede che « sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e di lire 15.000 milioni annue a decorrere dal 2000 » per la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32;

nel medesimo comma è previsto che alla contrazione dei mutui provvedono le regioni interessate secondo un piano di riparto approvato dal Cipe;

sempre nello stesso comma è stabilito che il predetto riparto avvenga « sulla base delle esigenze degli enti locali interessati »;

della verifica di tali esigenze è competente il ministero dei lavori pubblici:

le schede relative alle predette esigenze sono già in possesso del ministero;

è urgente procedere a formulare la proposta di riparto al Cipe in quanto, poi, occorrerà altro tempo burocratico per l'assunzione della deliberazione di riparto da parte dello stesso ed altro tempo ancora per la contrazione dei mutui da parte delle regioni;

con altre leggi sono state stanziare risorse finanziarie per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle aree terremotate della Basilicata e della Campania nel 1980 e nel 1981;

risultano, pertanto, disponibili per i necessari interventi riguardanti prevalentemente la ricostruzione abitativa almeno 1.000 miliardi:

per un'inspiegabile (non vale a proposito l'osservazione del mancato parere delle Commissioni) decisione del Governo non è stato emanato il decreto legislativo per avviare a completamento l'opera di ricostruzione con l'eliminazione degli intralci burocratici, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1998, n. 483;

è assolutamente necessario fare il punto della situazione, avere un rapporto chiaro su ciò che occorre ancora fare per completare l'opera di ricostruzione, conoscere con esattezza la quantità di risorse finanziarie di cui c'è ancora bisogno, provvedere alla assegnazione ai comuni dei fondi già disponibili, accelerare i tempi delle diverse fasi affinché siano messi rapidamente a disposizione dei comuni i fondi rivenienti dalle leggi già approvate, in particolare, della legge 31 dicembre 1988, n. 483 —

quali iniziative intenda assumere per:

a) fare il punto della situazione sullo stato della ricostruzione abitativa nelle aree della Basilicata e della Campania colpite dai terremoti del 1980 e del 1981;

b) definire chiaramente quali azioni sono ancora da compiere e quante risorse finanziarie sono, di conseguenza, necessarie;

c) assegnare i fondi già disponibili ai comuni;

d) accelerare i tempi per formulare la proposta di riparto al Cipe dei fondi rivenienti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1988, n. 483. (3-04125)  
(28 luglio 1999)

MOLINARI, PITTELLA e DE SIMONE.  
— *Ai Ministri dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il Cipe, con delibera n. 186 del 1997, in data 25 settembre 1997, ha assegnato al ministero dei lavori pubblici 300 miliardi per interventi ex articolo 1 della legge n. 32 del 1992;

il Cipe ha incrementato di 225 miliardi le risorse provenienti dalla legge n. 135 del 1997 (legge « sblocca cantieri »);

dei 525 miliardi in totale 263 sono destinati alle esigenze abitative private e 262 ad edifici demaniali e di culto;

a sei mesi dalla delibera ancora non è avvenuto il riparto di questi fondi con l'assegnazione ai comuni terremotati dell'Irpinia e della Basilicata colpiti dal sisma del 1980 —:

quali iniziative intendano intraprendere per sbloccare l'assegnazione delle risorse finanziarie e per la definizione dei riparti, in modo da consentire l'apertura di cantieri che facciano proseguire l'opera di ricostruzione, con effetti positivi per le imprese edili e i tanti disoccupati dei comuni interessati. (3-04454)

(18 ottobre 1999)

(ex 4-16396 del 24 marzo 1998)

*RELAZIONE PER L'ADOZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI (DOC. XXVII, N. 5)*

*(Sezione 1 — Risoluzione).*

La Camera,

considerate le indicazioni contenute nella relazione del Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari di cui all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, e tenuto conto delle valutazioni formulate in proposito dalle Commissioni parlamentari permanenti nonché dalla apposita Commissione speciale,

premesso che il processo di semplificazione e di razionalizzazione della normativa richiede un uso permanente e integrato di tutti gli strumenti destinati ad incidere sullo svolgimento dell'attività di produzione legislativa, in tutte le sue fasi,

rilevata l'urgenza di procedere ad un'azione di riordino normativo efficace e duraturo mediante il consolidamento delle normative legislative e regolamentari vigenti in testi unici

impegna il Governo:

a rendere stabile e continua nel tempo l'azione di riordino normativo dedicando costante cura al profili di coordinamento con la legislazione previgente di tutte le proprie iniziative normative e, in particolare, ad accompagnare, secondo le disposizioni del regolamento della Camera (articolo 79), tutti i disegni di legge e gli schemi di atti normativi con una relazione sulla valutazione di impatto normativo che dimostri il rispetto dei principi di necessità, chiarezza e proporzionalità di ciascun intervento; tale relazione dovrebbe costi-

tuire il primo contenuto della più complessa analisi dell'impatto della regolazione (AIR) prevista dall'articolo 6 della legge n. 50 del 1999;

a definire, con il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari previsto dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, un quadro unitario del processo di semplificazione avviato con le leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999, tenendo conto del complesso delle iniziative in corso, previste sia dalla legge di semplificazione 1998 sia da specifiche leggi di settore, individuando, ferme restando le scadenze previste dalle leggi di delega ed autorizzazione e indicate nella tabella B della relazione, per ciascuna di esse tempi, mezzi e risorse necessarie per l'attuazione, ed indicando altresì a quali di queste iniziative intenda dare corso entro i limiti temporali stabiliti dalla legge n. 50 del 1999 e secondo le particolari procedure previste dall'articolo 7 della medesima legge;

ad effettuare l'intervento di semplificazione mediante la predisposizione dei testi unici con riguardo al concreto funzionamento della normativa considerata. Ciò richiede che la prima fase delle operazioni di riordino sia rappresentata da una ricognizione della legislazione vigente nei diversi settori presi in considerazione e dello stato di attuazione della medesima, nonché possibilmente da una attenta verifica del suo impatto sui destinatari delle norme (pubblica amministrazione, cittadini, imprese) da attuarsi mediante l'analisi dei costi sopportati dai destinatari rispetto ai benefici che gli stessi possono trarne;

a presentare alle Camere, durante l'iter di formazione dei testi unici, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori che diano conto, in particolare, degli orientamenti che intende assumere in ordine alla individuazione delle materie che costituiranno oggetto dei testi unici e dei criteri cui intende attenersi per quanto concerne la definizione dei profili organizzativi e procedurali da delegificare, nonché delle eventuali difficoltà riscontrate, consentendo in tal modo alle Commissioni permanenti di esprimere i propri indirizzi su tali questioni, dando così vita ad una delle forme di « raccordo istituzionale » tra Camere e Governo previste dall'articolo 6 della legge n. 55 del 1999;

ad attuare la innovativa previsione contenuta nell'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999 riguardante l'emana- zione di testi unici a carattere « misto », legislativo e regolamentare, mediante la predisposizione contestuale in ciascun set- tore di due distinti provvedimenti di riordino, uno di rango legislativo e l'altro di livello regolamentare, da rifondere in un testo unico misto a carattere ricognitivo che contenga tutte le norme rilevanti per il settore considerato;

a dare priorità, nell'ambito del com- plessivo programma di riordino, agli inter- venti di consolidamento della normativa inerente ai seguenti settori: documenta- zione amministrativa e anagrafica; rap- porto di impiego pubblico del personale

contrattualizzato e non contrattualizzato; finanze e tributi; previdenza; incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali; ur- banistica ed espropriazione; università e ricerca;

a tenere conto nell'azione di riordino e consolidamento della finalità che con essa si intende perseguire, che è quella della migliore conoscibilità delle norme da parte dei loro destinatari. Ciò richiede che la definizione degli ambiti di materia e dei gruppi di norme da comprendere in cia- scun testo unico sia finalizzata allo scopo di rendere più agevole l'accesso alle norme da parte dei cittadini, anche aggregando in uno stesso testo unico norme afferenti a differenti settori normativi;

a promuovere l'operatività di stru- menti informatici che consentano la con- sultazione gratuita da parte dei cittadini sulla rete Internet del testo della legisla- zione vigente aggiornato in tempo reale, destinando ai relativi progetti adeguate ri- sorse finanziarie e dando priorità alle ini- ziative immediatamente attuabili: si indi- cano a tal proposito il progetto « norme in rete » promosso dall'AIPA e la messa a disposizione via Internet a titolo gratuito del testo della *Gazzetta ufficiale*.

**6-00119** « Maggi, Siniscalchi, Cananzi, Marongiu, Meloni, Cerulli Irelli, Saona- ra ».

(Testo così modificato nel corso della sedu- ta).

**PROPOSTA DI LEGGE: CERULLI IRELLI E SODA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO NON PARLAMENTARI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (4836-B)**

**(A.C. 4836 - sezione 1)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 1999 con la seguente: 2001.*

*Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.*

**2. 1.** Volontè.

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 1999 con la seguente: 2000.*

*Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001.*

**2. 2.** Volontè.

**PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE: PAISSAN ED ALTRI; OLIVIERI ED ALTRI; ROMANO CARRATELLI ED ALTRI; FONTAN E GNAGA; NARDINI E MANTOVANI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA TRAGEDIA DEL CERMIS (DOC. XXII, NN. 50-51-52-53-54)**

**(Doc. XXII - Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che, tranciando il cavo della funivia del Cermis, ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti;

b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo dell'attività di cui alla lettera b).

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 1.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1 (Istituzione della Commissione) –**  
1. È istituita una Commissione parlamen-

tare di inchiesta per indagare sulle eventuali responsabilità politiche e militari nella strage del Cermis, avvenuta in zona Cavalese, nel Trentino-Alto Adige, il 3 febbraio 1998 per opera di un *Prowler* del corpo dei *Marines* degli Stati Uniti d'America e nella quale perirono venti persone.

**1. 1.** Nardini, Mantovani, Malentacchi, Valpiana, De Cesaris, Giordano, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e sulle cause con le seguenti: , sulle cause e sulle responsabilità ad ogni livello.*

**1. 6.** La Commissione.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* le responsabilità della catena di comando alleata ed italiana nell'aver autorizzato un piano di volo in contrasto con le più elementari norme di sicurezza;

**1. 2.** Nardini, Mantovani, Malentacchi, Valpiana, De Cesaris, Giordano, Vendola.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) accertare se le Autorità di Governo italiane erano a conoscenza dell'abitudine degli aerei alleati di addestrare i loro piloti

a voli radenti a quote inferiori al consentito e, in caso affermativo, se il loro mancato intervento per far cessare questa pratica non configuri ipotesi di reato;

1. **3.** Nardini, Mantovani, Malentacchi, Valpiana, De Cesaris, Giordano, Vendola.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) accertare lo *status* delle basi militari straniere e della Nato sul territorio italiano e la loro conformità o meno con il dettato costituzionale.

1. **4.** Nardini, Mantovani, Malentacchi, Valpiana, De Cesaris, Giordano, Vendola.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) le ragioni per le quali la richiesta di giurisdizione della magistratura italiana nei confronti dei *marines* responsabili non sia mai stata formalizzata dal Governo italiano a quello degli Stati Uniti d'America e se il trattato di Londra sullo *status* dei militari alleati in Italia sia applicabile o meno ai reati di strage.

1. **5.** Nardini, Mantovani, Malentacchi, Valpiana, De Cesaris, Giordano, Vendola.

**(Doc. XXII — Sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi del-

l'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

**(Doc. XXII — Sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari relativi alla fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

**(Doc. XXII — Sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

**(Doc. XXII - Sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete

ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

**(Doc. XXII - Sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 MARZO 1998 (5027)**

**(A.C. 5027 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa dell'Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 17 marzo 1998.

**(A.C. 5027 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo c, dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5027 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 5027 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DI NAIROBI DEL 15 OTTOBRE 1979, TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, FATTO A NAIROBI IL 18 FEBBRAIO 1997 (5042)**

**(A.C. 5042 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997.

**(A.C. 5042 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

**(A.C. 5042 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3331 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA LIBANESE SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A BEIRUT IL 7 NOVEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5447)**

**(A.C. 5447 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.

**(A.C. 5447 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5447 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3546 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE, FIRMATA A ROMA IL 17 DICEMBRE 1987, TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FATTO A KUWAIT IL 17 MARZO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5454)**

**(A.C. 5454 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998.

**(A.C. 5454 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

**(A.C. 5454 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2861 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO AD AMMAN IL 21 LUGLIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4769)**

**(A.C. 4769 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996.

**(A.C. 4769 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4769 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3218 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 25 SETTEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5298)**

**(A.C. 5298 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997.

**(A.C. 5298 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5298 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3849 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 15 NOVEMBRE 1979 TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, FATTO A BOLOGNA IL 3 DICEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6104)**

**(A.C. 6104 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

**(A.C. 6104 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo modificativo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal Protocollo stesso.

**(A.C. 6104 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, 14, 135-BIS E 153-TER DEL REGOLAMENTO: MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI E AMPLIAMENTO DEI POTERI E DELLE FACOLTÀ CONFERITE ALLE COMPONENTI POLITICHE DEL GRUPPO MISTO (DOC. II, N. 36, E ALLEGATO)**

**(Doc. II, n. 36 – Sezione 1)**

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA  
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA  
SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1999

ART. 13.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. I rappresentanti delle suddette componenti politiche partecipano in ogni caso alle riunioni convocate per la deliberazione del programma dei lavori dell'Assemblea e per il suo aggiornamento mensile. Per tali deliberazioni, la posizione del presidente del Gruppo misto si considera espressa a nome dei deputati di tale Gruppo che non appartengono alle sud-

dette componenti. Negli altri casi, la posizione del Gruppo misto è espressa dal suo presidente.

ART. 14.

*Il comma 2 è abrogato.*

ART. 135-bis.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito ad esso di proporre due interrogazioni a risposta immediata per ogni seduta destinata al loro svolgimento. Le interrogazioni sono presentate per il tramite del rappresentante della componente politica cui appartiene l'interrogante o, in mancanza, del presidente del Gruppo misto. Esse sono svolte, di norma, secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse compo-

menti politiche e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.

*Dopo l'articolo 153-bis, è aggiunto il seguente:*

**ART. 153-ter.**

1. Fino alla conclusione della XIII legislatura, nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentate tutte le componenti politiche costituite nel Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché la componente politica costituita nel suddetto Gruppo dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Qualora alcune componenti politiche non risultino rappresentate nell'Ufficio di Presidenza, si procede all'elezione di altri Segretari ad esse appartenenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 6 e 7.

*(Doc. II, n. 36 — sezione 2)*

**PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA**

**TESTO A RAFFRONTO (\*)**

**ART. 5.**

**Proposta n. 4**

Riformulare l'articolo 5, comma 4, mantenendo l'esclusione dell'obbligo di rappresentanza dei Gruppi costituiti dopo l'inizio della legislatura nell'Ufficio di Presidenza.

Tassone, Volontè.

(\*) Sono qui pubblicati i singoli principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, nell'ordine corrispondente agli articoli del Regolamento ai quali sono riferiti. Le proposte di principi e criteri direttivi — riferite alla proposta di modificazione al regolamento doc. II, n. 36, nel suo complesso — sono pubblicate in apposito fascicolo nella loro integrità e secondo l'ordine di presentazione.

**ART. 13.**

**Proposta n. 13**

Riformulare l'articolo 13, comma 2, trasformando le disposizioni contenute nel terzo, quarto e quinto periodo, riguardanti la partecipazione dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto alle riunioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo, in disposizioni transitorie valide soltanto per la legislatura in corso.

Cananzi, Palma.

**ART. 14.**

**Proposta n. 14**

Modificare l'articolo 14, comma 1, elevando da venti a quaranta deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un Gruppo parlamentare.

Palma, Cananzi.

**Proposta n. 13**

Modificare l'articolo 14, comma 1, elevando da venti a trenta deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un Gruppo parlamentare.

\* Cananzi, Palma.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 14, comma 1, elevando da venti a trenta deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un Gruppo parlamentare.

\* Piscitello.

**Proposta n. 11**

Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che sia autorizzata la costituzione di un Gruppo parlamentare con un nu-

mero di deputati inferiore a venti nel caso in cui ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

Brugger, Caveri, Widmann, Zeller, Detomas, Liotta.

### **Proposta n. 2**

Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che, ove un Gruppo parlamentare discenda al di sotto della consistenza numerica minima stabilita al comma 1 dello stesso articolo, l'Ufficio di Presidenza ne prenda atto e dichiari lo scioglimento del Gruppo medesimo, con effetto dal giorno in cui il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea, e disponendo altresì che i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio di ciascuna legislatura ai sensi del comma 1 dello stesso articolo siano sciolti soltanto qualora discendano al di sotto del numero minimo di quindici deputati.

Lembo.

### **Proposta n. 7**

Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che l'Ufficio di Presidenza abbia facoltà di autorizzare, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, la sussistenza dei Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura, anche quando la loro consistenza discenda al di sotto del requisito numerico ivi previsto, ma comunque entro il numero minimo di dieci iscritti, purché possa individuarsi un sicuro rapporto di detti Gruppi con i risultati elettorali. Tale rapporto è da ritenersi esistente qualora il Gruppo rappresenti un partito che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati in un congruo numero di circoscrizioni, e dette liste abbiano ottenuto un

risultato tale da essere ammesse alla ripartizione dei seggi da attribuire in ragione proporzionale.

Lamacchia, Cè.

### **Proposta n. 9**

Modificare l'articolo 14 prevedendo la costituzione di un Gruppo misto di maggioranza e di un Gruppo misto d'opposizione costituiti dai deputati che dichiarino di voler appartenere all'uno o all'altro o, in mancanza, che rispettivamente votino o meno la fiducia al Governo, ai sensi dell'articolo 94, terzo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di costituire componenti politiche all'interno di tali Gruppi misti, in base alle norme regolamentari previste a questo fine.

Taradash.

### **Proposta n. 10**

Prevedere — modificando l'articolo 14 ovvero, in alternativa, introducendo un'apposita norma transitoria — che le componenti politiche del Gruppo misto aventi consistenza numerica superiore a dieci deputati, e le eventuali future formazioni con identiche caratteristiche, possano costituirsi in componenti autonome dotate di piena soggettività nell'ambito dell'ordinamento della Camera; che, per l'assegnazione di risorse strumentali e finanziarie, le componenti autonome concorrano alla ripartizione proporzionale di un'unica quota assieme al Gruppo misto, e che esse godano di autonomia organizzativa ed eleggano pertanto propri organi direttivi.

*Conseguentemente, alle componenti autonome dovrebbero essere riconosciute le seguenti facoltà:*

a) diritto di partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo e degli uffici di presidenza delle Commissioni permanenti. Il voto espresso dalle componenti autonome dovrebbe concor-

rere a formare il *quorum* dei tre quarti nei casi previsti dal Regolamento. Le componenti autonome non concorrerebbero tuttavia a determinare il requisito dell'unanimità stabilito per la deroga al termine dilatorio della votazione sulla questione di fiducia (articolo 116, comma 3), per l'anticipazione del termine minimo di esame presso la Commissione (articolo 23, comma 5), per la deliberazione del contingentamento dei tempi nei casi in cui essa è altrimenti esclusa (articolo 24, comma 12);

b) facoltà di far intervenire un proprio rappresentante in tutti i casi in cui il Regolamento preveda un dibattito limitato ad un deputato per Gruppo (il tempo per tali interventi dovrebbe essere pari alla metà di quello previsto per i rappresentanti dei Gruppi);

c) equiparazione ai Gruppi parlamentari ai fini della ripartizione dei tempi per le discussioni; il tempo minimo da assegnarsi alle componenti autonome per la discussione sulle linee generali, ai sensi dell'articolo 24, comma 8, sarebbe tuttavia fissato in quindici minuti;

d) possibilità di richiedere la dichiarazione d'urgenza per i progetti di legge (articolo 69) e preannunziare nell'ambito della Conferenza dei presidenti di Gruppo la presentazione di questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 40, comma 2;

e) possibilità di presentare mozioni;

f) possibilità di presentare un'interrogazione a risposta immediata, da parte di ciascuna componente autonoma, per ogni mese di lavoro parlamentare, salvo il caso in cui la Conferenza dei presidenti di Gruppo organizzi un dibattito sullo stesso argomento con l'intervento di tutti i Gruppi;

g) possibilità di presentare un'interpellanza urgente, da parte di ciascuna componente autonoma, per ogni mese di lavoro parlamentare;

h) possibilità di esercitare, in generale, le stesse facoltà conferite ai rappre-

sentanti dei Gruppi per quanto riguarda l'attività nelle Commissioni; in sede legislativa e in sede redigente, le componenti autonome si avvarrebbero degli stessi poteri previsti nell'ambito delle discussioni in Assemblea;

i) possibilità di designare propri relatori di minoranza al termine dell'esame dei progetti di legge in sede referente.

(Nuova formulazione) Settimi, Ruggeri.

### Proposta n. 15

Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che alle componenti politiche costituite all'interno del Gruppo misto, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, le quali abbiano almeno dieci iscritti, ovvero rappresentino un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni, proprie liste di candidati, che abbiano ottenuto una cifra elettorale nazionale pari ad almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, nonché alla componente costituita dai deputati che rappresentano le minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, siano riconosciute le stesse facoltà conferite ai Gruppi parlamentari, limitatamente a quanto attiene alla disciplina dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.

Crema.

### Proposta n. 14

Modificare l'articolo 14, comma 5, prevedendo che, dall'inizio della XIV legislatura, sia elevato a venti deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di una componente politica del Gruppo misto, ad eccezione di quella formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche.

Palma, Cananzi.

### Proposta n. 3

Modificare l'articolo 14, comma 5, nel senso di elevare il numero minimo di iscritti necessario per formare una com-

ponente politica, diversa dalla componente delle minoranze linguistiche, all'interno del Gruppo misto, a cinque deputati, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali.

Fredda.

ART. 15.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 15, comma 3, prevedendo che il Presidente della Camera assicuri ai Gruppi parlamentari e alle componenti politiche del Gruppo misto, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegni contributi a carico del bilancio della Camera tenendo conto delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica dei Gruppi e delle componenti, considerandosi a questo fine complessivamente come un'unica componente politica i deputati del Gruppo misto i quali non appartengano ad alcuna delle componenti in esso costituite.

Piscitello.

ART. 16.

**Proposta n. 4**

Modificare l'articolo 16, comma 1, prevedendo che le componenti politiche del Gruppo misto siano rappresentate nella Giunta per il Regolamento.

Tassone, Volontè.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 16, comma 1, prevedendo che il Presidente della Camera

possa integrare la composizione della Giunta per il Regolamento tenendo presenti criteri di proporzionalità fra i vari Gruppi e le componenti politiche del Gruppo misto.

Piscitello.

ART. 16-*bis*.

**Proposta n. 4**

Modificare l'articolo 16-*bis*, prevedendo che le componenti politiche del Gruppo misto siano rappresentate nel Comitato per la legislazione.

Tassone, Volontè.

ART. 19.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 19 estendendo alle componenti politiche del Gruppo misto il potere di designare i propri componenti nelle Commissioni, attribuendo al Presidente della Camera il compito di ripartire fra queste i deputati iscritti alle componenti la cui consistenza numerica sia inferiore al numero delle Commissioni, e prevedendo la facoltà di sostituzione fra deputati appartenenti alla medesima componente politica.

Piscitello.

ART. 21.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 21, comma 1, prevedendo che i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto partecipino alle riunioni degli uffici di presidenza delle Commissioni quando essi siano convocati con la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi.

Piscitello.

ART. 23.

**Proposta n. 16**

Modificare gli articoli 23, commi 3 e 7, e 24, commi 1, 2 e 3, prevedendo la partecipazione delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto alla fase preparatoria dell'esame del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, consistente nella comunicazione delle indicazioni e proposte per la sua predisposizione; estendendo alle componenti politiche d'opposizione le disposizioni relative all'inserimento di proprie proposte nella quota di tempi e di argomenti riservata alle opposizioni nei programmi e calendari predisposti dal Presidente; e attribuendo a ciascuna componente politica un tempo complessivo di cinque minuti per lo svolgimento di interventi dopo la comunicazione del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Piscitello.

ART. 24.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 24, commi 7 e 8, prevedendo che il tempo attribuito al Gruppo misto nella ripartizione dei tempi per le discussioni sia aumentato in relazione al numero delle componenti politiche in esso costituite e sia ripartito fra queste tenendo conto della loro consistenza numerica; estendendo alle componenti politiche d'opposizione il diritto ad una quota di tempo più ampia nelle discussioni su disegni di legge d'iniziativa del Governo; e prevedendo che, per le componenti politiche costituite in seno al Gruppo misto, il tempo minimo per la discussione sulle linee generali determinato in ragione dell'articolo 39, comma 1, sia ridotto della metà.

Piscitello.

ART. 38.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 38, prevedendo che i deputati iscritti alla stessa componente politica possano partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di una Commissione diversa da quella cui appartengono, previa comunicazione da parte del Gruppo misto o della componente politica d'appartenenza.

Piscitello.

ART. 39.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 39, comma 5, prevedendo che l'ampliamento della discussione o del termine per gli interventi possa essere disposto anche in favore degli oratori appartenenti alle componenti politiche del Gruppo misto.

Piscitello.

ART. 40.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 40 prevedendo che alla discussione delle questioni pregiudiziali e sospensive possa partecipare un deputato per ciascuna componente politica del Gruppo misto.

Piscitello.

ART. 44.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 44 prevedendo che la richiesta di chiusura della discussione possa essere formulata, fermo il requisito numerico minimo di venti deputati, dai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, a nome della rispettiva componente; e che, dopo che essa sia stata

deliberata, possa intervenire un deputato per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto.

Piscitello.

ART. 45.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 45 prevedendo che, in caso di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento, il Presidente possa dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e componente politica del Gruppo misto.

Piscitello.

ART. 51.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 51, comma 2, prevedendo che, fermo il requisito numerico minimo di venti o trenta deputati, la richiesta di votazione nominale o segreta possa essere formulata dai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, a nome della rispettiva componente.

Piscitello.

ART. 69.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 69 estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di chiedere la dichiarazione d'urgenza per i progetti di legge.

Piscitello.

ART. 72.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 72 estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche

del Gruppo misto il potere di proporre una diversa assegnazione dei progetti di legge.

Piscitello.

ART. 76.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 76 estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di dichiarare di far proprio un progetto di legge, con gli effetti ivi previsti.

Piscitello.

ART. 83.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 83 prevedendo che, in caso di ampliamento della discussione, per stabilirne l'organizzazione, possano essere ascoltati i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto.

Piscitello.

ART. 85-bis.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 85-bis estendendo alle componenti politiche del Gruppo misto il potere di segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione nel caso in cui la Presidenza disponga lo svolgimento di votazioni riassuntive o per principi.

Piscitello.

ART. 107.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 107 estendendo alle componenti politiche del Gruppo mi-

sto il potere di chiedere che l'Assemblea fissi un termine alla Commissione per riferire sui progetti di legge riproducenti analoghi progetti approvati dalla Camera nella precedente legislatura, ovvero che siano applicate le disposizioni sull'esame abbreviato dei progetti di legge d'iniziativa popolare approvati dall'Assemblea o il cui esame sia stato esaurito in Commissione nella precedente legislatura.

Piscitello.

ART. 110.

**Proposta n. 16**

Modificare gli articoli 110 e 111 estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di presentare mozioni e di chiedere che siano comunque discusse e votate le mozioni ritirate dai proponenti.

Piscitello.

ART. 135-*bis*.

**Proposta n. 16**

Riformulare l'articolo 135-*bis*, comma 2, prevedendo che, qualora nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, sia consentito a ciascuna di esse di proporre un'interrogazione a risposta immediata per ogni due sedute destinate al loro svolgimento.

Piscitello.

ART. 135-*ter*.

**Proposta n. 1**

Modificare l'articolo 135-*ter*, nel senso di riconoscere al Gruppo misto la facoltà di partecipare allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione, per ogni seduta a ciò destinata,

con due strumenti, purché presentati da membri della Commissione che non appartengano alla medesima componente politica.

Paissan.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 135-*ter* prevedendo che sia consentito a ciascuna componente politica del Gruppo misto di proporre un'interrogazione a risposta immediata in Commissione per ogni due sedute destinate al loro svolgimento, e che la loro trattazione, di norma, abbia luogo secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse componenti politiche rappresentate nella Commissione e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.

Piscitello.

ART. 138-*bis*.

**Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 138-*bis* estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di presentare interpellanze urgenti a nome delle rispettive componenti.

Piscitello.

**Proposta n. 1**

Modificare l'articolo 138-*bis*, nel senso di consentire che il Gruppo misto possa presentare tre interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare qualora la sua consistenza superi il numero di sessanta deputati, e quattro interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare qualora la sua consistenza superi il numero di novanta deputati.

Paissan.

**Proposta n. 1**

Modificare l'articolo 138-*bis*, nel senso di consentire che le interpellanze urgenti

presentate a nome del Gruppo misto per il tramite del suo presidente possano essere sottoscritte, in sua vece, dai membri degli organi direttivi del Gruppo che, ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 1, rappresentano le componenti politiche in esso costituite.

Paissan.

ART. 148.

#### **Proposta n. 16**

Modificare l'articolo 148 estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti o documenti alla Corte dei conti.

Piscitello.

ART. 153-*ter*.

#### **Proposta n. 2**

Prevedere, con disposizione transitoria, che, fino al termine della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizzi la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché essi rappresentino partiti o movimenti organizzati.

Lembo.

#### **Proposta n. 16**

Riformulare l'articolo 153-*ter*, comma 2, prevedendo che i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della XIII legislatura ai sensi dell'articolo 14, comma 3, conservino la natura di Gruppo anche nel caso in cui la loro consistenza discenda al di sotto del requisito numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo, ma comunque entro il numero minimo di dieci iscritti, e che possano essere ricostituiti i Gruppi, aventi le suddette caratteristiche, i quali siano stati sciolti per il venir meno del predetto requisito.

Piscitello.

#### **Proposta n. 12.**

Prevedere una disposizione transitoria in forza della quale, fino al termine della XIII legislatura, sia autorizzata la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché essi rappresentino partiti o movimenti organizzati nel paese e purché, all'inizio della medesima legislatura, i deputati eletti nelle liste da questi presentate, ovvero in collegamento con esse, abbiano formato un Gruppo parlamentare. La medesima autorizzazione sarà concessa nel caso in cui ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

Caveri, Brugger, Widmann, Zeller, Detomas, Liotta.

#### **Proposta n. 5.**

Prevedere, in relazione all'abrogazione dell'articolo 14, comma 2, una disposizione transitoria in forza della quale, fino al termine della XIII legislatura, sia autorizzata la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché essi rappresentino partiti o movimenti organizzati nel paese e purché, all'inizio della medesima legislatura, i deputati eletti nelle liste da questi presentate, ovvero in collegamento con esse, abbiano formato un Gruppo parlamentare.

\* Liotta, Deodato, Armaroli, Follini.

#### **Proposta n. 8**

Prevedere, in relazione all'abrogazione dell'articolo 14, comma 2, una disposizione transitoria in forza della quale, fino al

termine della XIII legislatura, sia autorizzata la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché essi rappresentino partiti o movimenti organizzati nel paese e purché, all'inizio della medesima legislatura, i deputati eletti nelle liste da questi presentate, ovvero in collegamento con esse, abbiano formato un Gruppo parlamentare.

\* Vendola.

#### **Proposta n. 7.**

Prevedere, con disposizione transitoria, per la durata della presente legislatura, che l'Ufficio di Presidenza autorizzi la sussistenza dei Gruppi parlamentari, costituitisi all'inizio della legislatura stessa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e discesi nel corso di essa al di sotto del requisito numerico ivi previsto, ma comunque entro il numero minimo di dieci iscritti, purché possa individuarsi un sicuro rapporto con i risultati elettorali. Tale rapporto è da ritenersi esistente qualora il Gruppo rappresenti un partito che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati in un congruo numero di circoscrizioni, e dette liste abbiano otte-

nuto un risultato tale da essere ammesse alla ripartizione dei seggi da attribuire in ragione proporzionale.

Lamacchia.

#### **Proposta n. 4**

Riformulare l'articolo 153-ter, mantenendo la previsione secondo cui le modificazioni all'articolo 5 entrano in vigore all'inizio della XIV legislatura, e sopprimendo la previsione per cui le componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengono almeno dieci deputati, nonché la componente delle minoranze linguistiche, debbono fino ad allora essere rappresentate nell'Ufficio di Presidenza.

Tassone, Volontè.

#### **Proposta n. 6**

Riformulare l'articolo 153-ter, comma 2, riducendo da dieci a cinque deputati il requisito numerico minimo per il riconoscimento delle facoltà ivi previste in favore delle componenti politiche.

Carazzi.